



COMUNE DI SOMMARIVA PERNO PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 20/12/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO D'IMPOSTA 2023 -
CONFERMA - PROVVEDIMENTI.=**

L'anno **duemilaventidue**, addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
CORNERO WALTER	PRESIDENTE	SÌ
ROSSO STEFANO	ASSESSORE	SÌ
ASCHERI MARIA	ASSESSORE	SÌ
BALBO MARISA	CONSIGLIERE	NO GIUST.
DELMONDO GIOVANNI BATTISTA	CONSIGLIERE	SÌ
ROSSO FEDERICA	CONSIGLIERE	SÌ
BERTOLUSSO MASSIMO	CONSIGLIERE	SÌ
BOASSO LUCA	CONSIGLIERE	SÌ
BERTOLUSSO FRANCO	CONSIGLIERE	SÌ
PONTIGLIONE GASPARE	CONSIGLIERE	SÌ
CRAVERO FRANCESCA	CONSIGLIERE	SÌ
Totale presenti:		10
Totale assenti:		1

Partecipa alla seduta **DR. FAUSTO SAPETTI - SEGRETARIO COMUNALE**.

CORNERO WALTER, nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO D'IMPOSTA 2023 - CONFERMA - PROVVEDIMENTI.=

Visto l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

"A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783, del succitato art.1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Visti in particolare i commi da 748 a 757, dell'art.1, della citata legge 27 dicembre 2019, n.160, che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

"748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento ed il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento ed i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alla fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

757. *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del prospetto delle aliquote"*

Vista la delibera consiliare n.10 del 24.03.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale Propria;

Atteso che in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 21.12.2021, con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni IMU.

Visto l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, che testualmente recita:

"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto inoltre l'art.193, comma 3, del TUEL, così come modificato dall'art.74, comma, n.35), lett. c) D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, aggiunto dall'art.1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data "(del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio).

Richiamato l'art.1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.160, il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote ed il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

Richiamata la Legge 234/2021 (cd Legge di Stabilità 2022).

Vista la risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n.1/DF del 18 febbraio 2020, relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756,757 e 767, art.1, della legge 160/2019, da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU, deve avvenire mediante semplice inserimento nel testo della stessa, come stabilito, in

via generale, dall'art.13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Tutto quanto premesso e considerato, si propone affinché il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

1. DI confermare ed approvare per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU):

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,86
2	Unità immobiliari nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nelle misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,50
3	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locali ("beni merce")	ESENTI
4	Aree fabbricabili	0,86
5	Terreni agricoli non esenti (fg. 1 e 2 di mappa)	0,86
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10
7	Fabbricati gruppo "D" produttivi con esclusione della cat. D/10	0,91

2. DI dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3).
3. Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023.==

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile
Regolarità tecnica	Favorevole	13/12/2022	F.to: Venturino Adriana
Regolarità contabile	Favorevole	13/12/2022	F.to:Dott.ssa Molina Alessia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra esposta dal Sindaco.

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28/04/2004.

Con votazione unanime resa in forma palese mediante alzata di mano

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to: Walter Cornero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Fausto Sapetti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal **29/12/2022** al **13/01/2023** ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. 69/2009.

Sommariva Perno, li 29/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Fausto Sapetti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Sommariva Perno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fausto Sapetti

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Sommariva Perno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Fausto Sapetti
